



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio biodiversità

biodiversita@regione.fvg.it
biodiversita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 592
fax + 39 0432 555 140
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n°

(pratica **VDS037_20**)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: Verifica di significatività dell'incidenza relativa all'intervento "reimpianto di pioppi in comune di Bertiolo nei fondi identificati al foglio 18 mappali 20, 21, 28, 49, 50, 51, 63, 64, 119 e al foglio 21 mappale 123 e in comune di Rivignano Teor nei terreni indentificati al foglio 1 mappali 3, 5, 6, 7, 8, 9". Modifica condizioni ambientali del decreto n. 5168/AGFOR del 13/07/2020.

Proponente: Azienda agricola la Rajade s.r.l..

Comune: Bertiolo, Rivignano Teor.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;

Attesa l'articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e l'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 893, come sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133 e successive modificazioni, con particolare riguardo all'articolo 79 rubricato "Servizio biodiversità";

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 69 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. Gabriele Iacoletti;

Visto il decreto n. 5168/AGFOR del 13/07/2020 con cui si è concluso il procedimento di verifica di significatività dell'incidenza relativa all'intervento di reimpianto di pioppi in comune di Bertiole nei fondi identificati al foglio 18 mappali 20, 21, 28, 49, 50, 51, 63, 64, 119 e al foglio 21 mappale 123 e in comune di Rivignano Teor nei terreni indetentificati al foglio 1 mappali 3, 5, 6, 7, 8, 9, stabilendo che l'intervento non determina un'incidenza significativa sul sito ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella", nel rispetto di alcune condizioni fra cui:

b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;

d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito;

Considerato che per un errore interpretativo della documentazione presentata è emersa la necessità di modificare le succitate condizioni, come da richiesta dell'Azienda agricola di cui al prot. n. 84349 del 02/12/2021;

Constatato che interventi per cui si chiede la modifica delle condizioni ambientali ricadono parzialmente all'interno della ZSC "Risorgive dello Stella";

Vista la relazione tecnico illustrativa del Servizio biodiversità di data 06/12/2021, secondo la quale si ritiene che possano essere modificate le seguenti condizioni imposte dal decreto n. 5168/AGFOR del 13/07/2020:

b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;

d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito;

con le seguenti condizioni:

b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA) all'interno della ZSC "Risorgive dello Stella" e nella fascia di 50 m posta al confine della stessa, al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) all'interno della ZSC "Risorgive dello Stella" e per una fascia di 50 metri di distanza dal confine della ZSC stessa, al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;

d) divieto di diserbo chimico all'interno della ZSC "Risorgive dello Stella" ed entro una fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC stessa, al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito.

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

1. Le condizioni imposte dal decreto n. 5168/AGFOR del 13/07/2020:

b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;

d) divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito;

viene modificata con le seguenti condizioni:

b) obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA) all'interno della ZSC "Risorgive dello Stella" e nella fascia di 50 m posta al confine della stessa, al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia;

c) divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) all'interno della ZSC "Risorgive dello Stella" e per una fascia di 50 metri di distanza dal confine della ZSC stessa, al fine di contenere l'effetto deriva del nebulizzato e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;

d) divieto di diserbo chimico all'interno della ZSC "Risorgive dello Stella" ed entro una fascia di 50 m di distanza dal confine della ZSC stessa, al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso al Comune competente, alla Stazione forestale competente per il tramite dell'Ispettorato forestale, e ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Dott. Gabriele Iacolettig -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

ROMP